



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTANARO	PINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1438/2015
depositato il 29/07/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° RETT.20131T000224000 REGISTRO 2013
SANZIONI

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1438/2015

UDIENZA DEL

22/03/2016 ore 09:00

N°

1772

PRONUNCIATA IL:


22-3-16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18-7-16

Il Segretario

S. A. M. RIZZO



di Taranto

RGR N.1438/15


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29/07/2015, i sigg.ri [redacted] quale soggetto venditore e [redacted] quale compratore in proprio e quale rappresentante p.t. della società [redacted] solidalmente responsabili tra loro, legalmente rappresentati e tutti meglio qualificati in atti, si oppongono avviso di rettifica e liquidazione atto n.20131T000224000 emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio territoriale di Taranto.

Fatto: Trattasi di cessione di azienda commerciale per il dichiarato prezzo di euro 40.000,00 di cui €. 38.000,00 per avviamento rettificato dall'ufficio in €. 59.787,00.

In ricorso, i ricorrenti chiedono: in via preliminare, principale e nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato; in via meramente gradata, disporre la riduzione massima delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi; vittoria di spese di giudizio. I ricorrenti eccepiscono: 1. La nullità dell'avviso per difetto del potere di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato, poichè l'avviso impugnato, a pag. 12, non reca la sottoscrizione del Direttore Provinciale, ma quella di un funzionario, asseritamente delegato; in proposito, si richiama la pronuncia del Cons. di Stato 5451/2013. 2. Violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione: omessa instaurazione del preventivo contraddittorio. L'instaurazione di un preventivo contraddittorio avrebbe messo i ricorrenti in condizione di illustrare le particolari circostanze e condizioni che hanno contribuito alla determinazione del prezzo pattuito. 3. Omessa redazione del pvc. 4. L'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, poichè dovevano essere esplicitati i criteri di accertamento specificatamente adottati e gli elementi probatori concreti sui quali la rettifica è stata strutturata. 5. L'omessa considerazione delle precarie condizioni di salute del venditore, sul quale era imperniata interamente l'impresa individuale ceduta. 6. L'illegittimità sostanziale dell'atto impugnato e la carenza di prova, poichè l'art. 2 del dpr 460/92 è norma abrogata e poichè il conteggio matematico utilizzato dall'ufficio è inadeguato per rappresentare la reale portata del goodwill. 7. Omessa specificazione degli interessi ed omessa motivazione delle sanzioni.

In data 05/08/2015, i ricorrenti depositano memorie illustrative, ad illustrazione dei motivi di ricorso ed in relazione alle controdeduzioni dell'ufficio, con cui osservano: 1. In relazione all'asserita tardività del ricorso, l'istanza per l'accertamento con adesione prevede la sospensione dei termini per l'impugnazione per 90 gg. 2. In relazione al difetto di sottoscrizione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, ha evidenziato



la necessità di dimostrare la qualifica di dirigente. 3. In relazione alle modalità di calcolo, i ricorrenti ribadiscono quanto osservato in sede di ricorso.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio legale, con controdeduzioni depositate il 22/9/2015 - Prot. n.2015/37330 -, chiede: in via principale dichiarare il ricorso inammissibile; in via del tutto subordinata, nel merito, il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto; condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. L'ufficio invoca: l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 del dlvo 546/92 per evidente mancanza di motivi idonei a giustificarne la proposizione; l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lvo 546/92 in quanto il ricorso è stato presentato oltre i 60 gg. L'ufficio, nel merito del ricorso, precisa che: non vi è carenza di motivazione, poichè ha indicato tutti gli elementi necessari posti a base della valutazione; non risulta l'abrogazione dell'art. c.4 del dpr 460/92; il criterio di valutazione adottato è adeguato poichè rispecchia la reale capacità produttiva e reddituale dell'azienda; i ricorrenti non apportano alcun elemento di prova a sostegno delle proprie argomentazioni; non vi è difetto di sottoscrizione, come risulta dal provvedimento di delega; la sanzione applicata è quella prevista dalla legge; gli istituti del contraddittorio e della redazione del pvc non hanno alcuna attinenza con l'imposta di registro; il calcolo degli interessi è rispondente alla normativa; nella valutazione dell'avviamento l'elemento soggettivo delle condizioni di salute ha una valenza del tutto secondaria se non proprio irrilevante.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, osserva quanto segue: a) in merito alla richiesta dell'ufficio di "l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 del dlvo 546/92 per evidente mancanza di motivi idonei a giustificarne la proposizione", essa non può essere accolta perchè infondata. Infatti, dal contenuto del proposto ricorso e dalle memorie illustrative depositate, emergono i motivi adottati dai ricorrenti che sono del tutto coerenti con l'atto impugnato. b) in merito alla richiesta dell'ufficio di "l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lvo 546/92 in quanto il ricorso è stato presentato oltre i 60 gg.", essa non può essere accolta perchè infondata. Infatti, come validamente provato dai ricorrenti, la presentazione dell'istanza di adesione da parte dei ricorrenti determina la sospensione dei termini per l'impugnazione di 90 gg., per cui il ricorso proposto risulta tempestivo. In relazione ai motivi di ricorso adottati dai ricorrenti la Commissione osserva: a) sulla eccezione "La nullità dell'avviso per difetto del potere di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato", essa non può essere accolta, perchè infondata. In proposito, la Commissione intende aderire all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, intervenuta sulla problematica della validità degli accertamenti sottoscritti da "dirigenti decaduti", ha chiarito che nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere all'atto di accertamento, incombe all'Agenzia l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega (cfr. Corte di Cassazione n. 228020, 22803, 22810, del 23015); nella presente fattispecie, l'ufficio ha depositato "delega di firma versione 22 del 03/09/14" Prot. 2014/314/RAD attestante validamente le disposizioni in materia di attribuzione delle deleghe di firma per l'anno 2014. b) le eccezioni relative alla "omessa instaurazione del preventivo contraddittorio" e "Omessa redazione del pvc", non sono fondate. In proposito, la Commissione intende aderire all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che con sentenza a SS.UU n. 24823 del 9/12/2015, ha stabilito che il contraddittorio precontenzioso non è un diritto generalizzato se non previsto espressamente dalla legge, così come ricorre



nella presente controversia. c) l'eccezione " illegittimità dell'atto per difetto di motivazione" non risulta fondata. In proposito, in ciò accogliendo le argomentazioni dell'ufficio impositore perchè valide, l'ufficio nell'atto impugnato ha indicato tutti gli elementi necessari posti a base della rettifica della valutazione dell'avviamento. d) l'eccezione "illegittimità sostanziale dell'atto impugnato e la carenza di prova, poichè il conteggio matematico utilizzato dall'ufficio è inadeguato per rappresentare la reale portata del goodwill" e l'eccezione "omessa considerazione delle precarie condizioni di salute del venditore", sono fondate. In proposito, la Commissione valuta che l'ufficio, avendo adottato un metodo di verifica della congruità del valore dell'avviamento dichiarato applicando una formula rigida -art. 2 c.4 dpr 460/96 -, non ha considerato altri aspetti concernenti l'attività economica ceduta tra i quali rientrano elementi soggettivi quale l'omessa considerazione delle precarie condizioni di salute del venditore, sul quale era imperniata interamente l'impresa individuale ceduta. Infatti, dalla documentazione esibita dai ricorrenti, risulta evidente la difficoltà fisica del venditore che non può non influire sulla quantificazione del valore finale di vendita. Pertanto, la Commissione, in accoglimento della eccezione, innanzi indicata alla lettera d), accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. La Commissione, tenuto conto che determinazione del valore di avviamento di una azienda ceduta è oggetto di numerosi contrasti giurisprudenziali, compensa le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto, 22 marzo 2016

Il Presidente

Il Relatore